



Civile Sent. Sez. 2 Num. 23912 Anno 2015

Presidente: BUCCIANTE ETTORE

Relatore: ABETE LUIGI

Data pubblicazione: 24/11/2015

SENTENZA

sul ricorso 9439 – 2010 R.G. proposto da:

COMMISSIONE NAZIONALE per le SOCIETA' e la BORSA – c.f. 80204250585 - in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura speciale a margine del ricorso dagli avvocati Fabio Biagianti, Salvatore Providenti, Gianfranco Randisi e Giulia Patrignani ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. B. Martini, n. 3, presso la propria sede.

RICORRENTE

contro

FIDUCIARIA VALVERDE s.r.l. – c.f. 01725970238 - in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 84, presso lo studio dell'avvocato Angelo Maria Carcano che congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Giorgio Orioli la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE

NBS/25



Avverso il decreto dei 2.4/10.6.2009 della corte d'appello di Venezia,

Udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 21 aprile 2015 dal consigliere dott. Luigi Abete,

Uditi gli avvocati Gianfranco Randisi e Giulia Patrignani per la ricorrente,

Udito l'avvocato Angelo Maria Carcano per la controricorrente,

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Pier Felice Pratis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale,

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con delibera n. 16576 del 29.7.2008 la "Consob" ingiungeva alla "Fiduciaria Valverde" s.r.l., quale responsabile solidale ex art. 195, 9° co., dec. lgs. 24.2.1998, n. 58, il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 25.000,00.

Segnatamente a motivo dell'ingiunzione la "Consob" rappresentava che, in violazione dell'art. 120, 2° co., dec. lgs. n. 58/1998 e degli artt. 117 e ss. del regolamento n. 11971 di attuazione del medesimo dec. lgs., le era stata comunicata tardivamente la variazione in diminuzione – dal 2,378% all'1,833% - della partecipazione al capitale della "Kerself" s.p.a., quotata in borsa, che la "Fiduciaria Valverde" deteneva a titolo di intestazione fiduciaria.

Più esattamente, che la prescritta comunicazione era avvenuta in data 27.3.2007, allorquando era ampiamente decorso il termine massimo, di cui all'art. 121, 1° co., regolamento emittenti, di cinque giorni di mercato aperto a far data dal 2.2.2007, di in cui era stata siglata la compravendita azionaria che aveva comportato la diminuzione del *quantum* della partecipazione.

Con ricorso notificato alla "Consob" in data 19.9.2008 la "Fiduciaria Valverde" s.r.l. proponeva opposizione innanzi alla corte d'appello di Venezia ai sensi dell'art. 195, 4° co., dec. lgs. n. 58/1998.



Chiedeva che l'adita corte dichiarasse la nullità ovvero annullasse la delibera di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Costituitasi, la "Consob" instava per il rigetto dell'avversa opposizione.

Con decreto dei 2.4/10.6.2009 la corte d'appello di Venezia determinava l'ammontare della sanzione nel minor importo di euro 5.164,56 e compensava integralmente le spese di lite.

Evidenziava l'adita corte, in ordine alla denunciata violazione del contraddittorio, che l'opponente aveva "avuto ampia possibilità di svolgere le proprie difese, sia rispetto alla contestazione che alla relazione istruttoria" (*così decreto impugnato, pag. 6*).

Evidenziava altresì, in ordine all'asserita violazione del principio di tassatività dell'illecito, che "è vero che l'art. 193 T.U.F., nella precedente formulazione, prevedeva la sola <omissione> della comunicazione, ma è del tutto evidente che il <ritardo> determina di per sé l'omissione, altrimenti opinando si lascerebbe al trasgressore la possibilità di procrastinare *sine die* i termini di adempimento e così violare, senza alcuna sanzione, gli obblighi cui è tenuto" (*così decreto impugnato, pag. 7*); che la nuova formulazione dell'art. 193 del dec. lgs. n. 58/1998, per effetto del dec. lgs. n. 197/2007, si profilava, "dunque, come una diversa modulazione delle sanzioni legate alla medesima condotta omissiva" (*così decreto impugnato, pag. 7*).

Evidenziava inoltre, in ordine alla contestazione dell'infrazione, che è principio generale che il *dies a quo* del termine perentorio di cui all'art. 14, 2° co., della legge n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione coincide con quello in cui l'autorità alla quale sia stato trasmesso il rapporto "abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per la verifica della ricorrenza della violazione segnalata" (*così decreto impugnato, pag. 7*); che era "del tutto evidente che la sola ricezione della comunicazione da parte della fiduciaria non fosse



sufficiente per una completa valutazione dei fatti e della violazione ipotizzabile” (*così decreto impugnato, pag. 8*).

Evidenziava ulteriormente, in ordine all’asserita assenza di lesività e di colpa nella condotta ascritta, che “è necessaria ed al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta omissiva o commissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa” (*così decreto impugnato, pag. 8*).

Evidenziava infine che il principio dell’irretroattività delle disposizioni più favorevoli in materia di sanzioni amministrative, di cui all’art. 1 della legge n. 689/1981, non valeva ad escludere che “la sanzione, secondo la formulazione previgente dell’art. 193 del T.U.F., era quantificata da un minimo di lire dieci milioni ad un massimo di lire duecento milioni (...), sicché quella comminata appare sicuramente eccessiva se confrontata alla modestia dell’illecito, risoltosi nella ritardata comunicazione di una variazione, in termini percentuali, particolarmente esigua” (*così decreto impugnato, pagg. 8 - 9*).

Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “Consob”; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

La “Fiduciaria Valverde” s.r.l. ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale condizionato articolato in quattro motivi.

Ha chiesto dichiararsi inammissibile l’avverso ricorso, giacché proposto spirato il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325, 2° co., c.p.c. a decorrere dal 15.6.2009, di in cui il decreto impugnato è stato notificato dalla cancelleria della corte d’appello alla “Consob”; ha chiesto comunque rigettarsi l’avversa impugnazione ed, in caso di suo accoglimento, accogliersi il ricorso incidentale condizionato con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese.

La ricorrente ha depositato controricorso, onde resistere al ricorso incidentale.

La ricorrente, altresì, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

La controricorrente del pari ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo** motivo la ricorrente **principale** deduce “violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall’art. 112 c.p.c. in relazione al potere del giudice di modificare l’entità della sanzione ai sensi dell’art. 23, comma 11, della legge 689/1981 – nullità parziale del decreto (art. 360, n. 4, c.p.c.)” (*così ricorso principale, pag. 7*).

Adduce che “la Corte veneziana (...) ha ex se rideterminato l’importo della sanzione pecuniaria, nonostante ciò non corrispondesse ad un’espressa richiesta dell’opponente, in violazione, quindi, del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” (*così ricorso principale, pag. 8*); che conseguentemente il decreto della corte d’appello di Venezia deve *in parte qua* considerarsi nullo.

Con il **secondo** motivo la ricorrente **principale** deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 193, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Cassazione parziale del decreto (art. 111 Cost. e art. 360, n. 3, c.p.c.)” (*così ricorso principale, pag. 9*).

Adduce che la corte veneziana ha ridotto il *quantum* della sanzione sulla base del “presupposto, erroneo, che l’importo di lire 10.000.000 (pari a Euro 5.164,56) fosse il minimo edittale applicabile” (*così ricorso principale, pag. 10*); che più esattamente la corte distrettuale “avrebbe dovuto considerare i diversi importi in vigore dal 12 maggio 2005 al 24 novembre 2007, periodo all’interno del quale si è perfezionata la violazione (...); importi pari rispettivamente, nel minimo e nel massimo, a venticinquemila euro e duecentocinquanta euro” (*così ricorso principale, pag. 11*); del resto, la stessa corte ha nella circostanza ribadito il principio dell’applicabilità della norma vigente al momento della commissione della violazione e dunque dell’irretroattività della norma successiva eventualmente più favorevole; che, “peraltro, qualora la stessa Corte territoriale (...) avesse consapevolmente inteso ridurre la sanzione irrogata dalla Consob in misura inferiore al minimo edittale (...), essa avrebbe



compiuto un'operazione evidentemente non consentita all'organo giurisdizionale" (*così ricorso principale, pag. 12*).

\*\*\*\*\*

Non merita seguito la preliminare eccezione - sollevata dalla "Fiduciaria Valverde" s.r.l. - di inammissibilità del ricorso principale, giacché - si assume - proposto decorso il termine "breve".

In proposito è sufficiente ribadire l'insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale il principio secondo cui solo la notifica ad istanza di parte è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per l'impugnazione delle sentenze - per cui deve escludersi che la loro conoscenza, acquisita *aliunde*, anche per iniziativa dovuta all'ufficio, sia a tali fini rilevante - si estende anche ai provvedimenti adottati in forma diversa dalla sentenza che abbiano contenuto decisorio ed, in quanto tali, ricorribili per cassazione, se non altrimenti impugnabili (*cfr. Cass. 14.1.1999, n. 329*).

\*\*\*\*\*

"Fiduciaria Valverde" ha dedotto con la memoria ex art. 378 c.p.c. depositata in data 15.4.2015 che il controricorso con cui la ricorrente principale ha inteso resistere al ricorso incidentale condizionato, le "è stato notificato nel domicilio eletto in Roma alla Via Cesare Beccaria n. 84 (...) solamente in data 13 luglio 2010" (*così memoria ex art. 378 c.p.c., pag. 6*); e su tale scorta ha assunto "la inammissibilità del controricorso Consob per tardività di notifica" (*così memoria ex art. 378 c.p.c., pag. 6*).

L'eccezione è fondata.

Invero, il controricorso, contenente il ricorso incidentale condizionato, della "Fiduciaria Valverde" s.r.l. risulta notificato alla "Consob" nel domicilio eletto in Roma, alla via G.B. Martini, n. 3, in data 17.5.2010.



A sua volta la "Consob" ha notificato il proprio controricorso il 13.7.2010, in patente ritardo, allorché il termine di cui al 1° co. dell'art. 370 c.p.c. – cui rinvia il 4° co. dell'art. 371 c.p.c. - era già giunto a compimento.

La circostanza nondimeno per nulla valeva ad ostacolare la partecipazione della ricorrente principale alla discussione orale.

Cosicché è atta unicamente a precludere e ad impedire a questa Corte di tener conto delle argomentazioni difensive dalla stessa "Consob" svolte nel controricorso avverso il ricorso incidentale e nella memoria *ex art. 378 c.p.c.* depositata in data 21.4.2015.

\*\*\*\*\*

Fondato e meritevole di accoglimento è il secondo motivo del ricorso principale.

E' fuor di dubbio nel caso di specie che la commissione dell'illecito amministrativo *de quo agitur* è cronologicamente successiva al di dell'entrata in vigore della legge n. 262/2005, con cui (*art. 39, 3° co., legge n. 262/2005*) la sanzione edittale è stata quintuplicata e determinata, nel minimo, in euro 25.000,00, e cronologicamente antecedente al di dell'entrata in vigore del dec. lgs. n. 195/2007, con cui (*art. 1, 11° co., lett. c, dec. lgs. n. 195/2007*) sono state diversificate le ipotesi dell'omessa comunicazione e della comunicazione tardiva e si è prefigurata per tal ultima fattispecie la sanzione edittale minima di euro 5.000,00.

Su tale scorta è sufficiente reiterare l'insegnamento di questa Corte di legittimità.

Ovvero l'insegnamento secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica di cui all'art. 1 della legge 24.11.1981, n. 689, comportano l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali *ab origine*, senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, 2° e 3°



co., c.p., i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore (cfr. Cass. (ord.) 28.12.2011, n. 29411).

Il buon esito del secondo motivo del ricorso principale assorbe e rende vana la disamina del primo motivo col medesimo ricorso addotto.

\*\*\*\*\*

Con il **primo** motivo la ricorrente **incidentale** deduce "nullità del decreto della Corte d'appello di Venezia e della delibera Consob 16576/07 per violazione e falsa applicazione dell'art. 195 n. 2 D. Lgs. 58/1998 per violazione del principio del contraddittorio (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.)" (così ricorso *incidentale*, pag. 7).

Adduce che ha "potuto esercitare il diritto di controdedurre solamente nella prima fase del procedimento sanzionatorio amministrativo terminato con l'invio di note difensive in data 16/04/2008" (così ricorso *incidentale*, pag. 12); che successivamente, dal momento in cui "la posizione è stata seguita dall'Ufficio Sanzioni Amministrative che ha svolto intensa attività (...) fino alla redazione di apposita relazione per la Commissione che avrebbe irrogato la sanzione (...) mai è stato concesso in sede amministrativa (...) di poter prendere posizione, interloquire e/o contraddire" (così ricorso *incidentale*, pag. 12); che è evidente "la violazione del principio del contraddittorio tutelato dall'art. 195 D. Lgs. 58/1998 sol se si pensi che l'impugnata delibera (...) ha semplicemente ed apoditticamente fatte proprie le considerazioni svolte in quella documentazione mai trasmessa od esaminata da Valverde s.r.l." (così ricorso *incidentale*, pag. 13).

Con il **secondo** motivo la ricorrente **incidentale** deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 120 T.U.F. e dell'art. 3 della legge n. 689/1981. Nullità del decreto della Corte d'Appello di Venezia e della delibera Consob 16576/07 per carenza del presupposto omissivo della mancata comunicazione ex art. 120 T.U.F. da parte di Valverde s.r.l., nonché per buona





fedele nella condotta di Valverde s.r.l. e conseguente insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito addebitato (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.)" (*così ricorso incidentale, pagg. 13 - 14*).

Adduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, "presupposto imprescindibile per l'applicazione della sanzione è (...) l'omissione della comunicazione in questione, non il ritardo in una comunicazione comunque effettuata" (*così ricorso incidentale, pag. 14*); che, nel caso di specie, in dipendenza del disposto dell'art. 1, 2° co., della legge n. 689/1981, "poiché non di <omissione> si tratta – siccome (...) riconosciuto anche da controparte – ma di semplice ritardo e poiché non è sanzionato da nessuna norma di legge il ritardo nella comunicazione cui è incorsa Valverde s.r.l., l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 193, comma 2, T.U.F. non può essere ritenuta illegittima, essendosi, nella fattispecie, al di fuori dal caso di <omissione> unico e solo caso sanzionabile a termini di legge" (*così ricorso incidentale, pag. 15*); che del resto "vi sono nel nostro ordinamento casi in cui la condotta prevista come sanzionata è appunto il ritardo" (*così ricorso incidentale, pag. 15*), sicché "se la legge intende sanzionare, oltre l'omissione, anche il semplice ritardo, lo deve sancire espressamente e, se non lo sancisce, ciò significa che la legge non intende che venga ritenuto sanzionabile anche detto ritardo" (*così ricorso incidentale, pag. 16*); che, in ogni caso, il ritardo nelle comunicazioni è passibile di sanzione amministrativa a seguito e per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 del dec. lgs. 6.11.2007, n. 195, all'art. 193, 2° co., del dec. lgs. n. 58/1998, sicché è "agevole concludere che questo intervento normativo non sarebbe stato certo necessario ove fosse stato legittimo ritenere punibile il semplice ritardo anche in base al precedente testo" (*così ricorso incidentale, pag. 17*); che, d'altra parte, la corte veneziana ha ommesso di valutare che essa ricorrente "ha posto autonomamente e spontaneamente rimedio al disguido del ritardo nella comunicazione" (*così ricorso incidentale, pag. 17*) e quindi ha tenuto un comportamento ispirato a principi di buona fede.



Con il **terzo** motivo la ricorrente **incidentale** deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della L. n. 689/1981. Nullità della delibera Consob 16576/07 per violazione dell’art. 14 L. 689/1981 – Nullità del decreto della Corte d’Appello di Venezia (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.)” (*così ricorso incidentale, pag. 19*).

Adduce che, contrariamente a quanto assunto dalla corte distrettuale, il *dies a quo* del termine di cui all’art. 14 della legge n. 689/1981 “è quello in cui (...) ha trasmesso il Mod. 120 A in data 27/03/2007, cioè quando, seppure in ritardo, ha comunicato l’avvenuta variazione dell’assetto societario di Kerself s.p.a.” (*così ricorso incidentale, pag. 19*); che conseguentemente, allorché in data 9.9.2007 le è stata notificata la lettera “Consob” del 3.9.2007, lettera con cui le è stata contestata la violazione asseritamente commessa, il termine perentorio di cui all’art. 14 cit. era già scaduto.

Con il **quarto** motivo la ricorrente **incidentale** deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 193, comma 2, T.U.F. come modificato dall’art. 1 del dec. lgs. 6 novembre 2007, n. 195. Necessaria applicazione del principio del favor rei (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.)” (*così ricorso incidentale, pag. 23*).

Adduce che la “Consob”, in applicazione del principio generale del *favor rei*, al cospetto del novello regime sanzionatorio introdotto, a modifica dell’art. 193, 2° co., del dec. lsg. n. 58/1998, dall’art. 1 del dec. lgs. n. 195/2007, n. 195, avrebbe dovuto applicare la sopravvenuta più favorevole sanzione prevista per il ritardo.

\*\*\*\*\*

Destituito di fondamento è il primo motivo del ricorso incidentale.

Basta in proposito tener conto delle indicazioni nomofilattiche di questa Corte.

Ovvero delle indicazioni secondo cui in tema di intermediazione finanziaria, il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, previsto dall’art. 187 *septies* del dec. lgs. 24.2.1998, n. 58, postula solo che, prima dell’adozione della sanzione, sia effettuata la



contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato; pertanto, non è violato il principio del contraddittorio nel caso di omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'ufficio sanzioni amministrative della "Consob" o di sua mancata audizione innanzi alla Commissione, non trovando d'altronde applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale (cfr. Cass. (ord.) 4.9.2014, n. 18683; Cass. sez. un. 30.9.2009, n. 20935).

Immeritevole di seguito è pur il secondo motivo del ricorso incidentale.

Al riguardo vanno puntualmente condivisi gli argomenti della corte distrettuale in precedenza testualmente trascritti (*e se il controricorso "Consob" non fosse stato notificato tardivamente, sarebbero stati da recepire gli analoghi rilievi quivi formulati ("nell'omissione deve essere necessariamente ricompresa anche l'ipotesi del ritardo, onde evitare una sostanziale disapplicazione della norma": così pag. 12; "il nuovo comma è stato (...) introdotto al fine di graduare le sanzioni comminabili": così pag. 12)*).

In ogni caso è da ritenere che la corte distrettuale abbia operato dell'art. 193, 2° co., t.u.i.f., nella formulazione applicabile *ratione temporis* al caso *de quo*, un'interpretazione estensiva senz'altro ammissibile e per nulla preclusa dal divieto di analogia di cui all'art. 1, 2° co., della legge n. 689/1981.

Per altro verso si rimarca che, in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questo l'onere di provare di aver agito senza colpa; ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di



contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (*cf. Cass. 11.6.2007, n. 13610*).

Orbene, su tale scorta, è sufficiente evidenziare che la controricorrente neppure in questa sede prospetta i concreti elementi da cui dovrebbe inferirsi il riscontro del convincimento della liceità della propria condotta: la "Fiduciaria Valverde" si limita a parlar di "disguido", cui avrebbe posto rimedio, dopo – ben vero - 47 giorni (*cf. al riguardo ricorso incidentale, pag. 24*), mercé la tardiva comunicazione, "disguido" da cui non sarebbe scaturito alcun pregiudizio sostanziale.

Privo di fondamento è il terzo motivo del ricorso incidentale.

Al riguardo questa Corte non può che riaffermare i propri insegnamenti.

Ovvero l'insegnamento secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il *dies a quo* del termine previsto dall'art. 14, 2° co., della legge n. 689/1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (*cf. Cass. 6.2.2009, n. 3043; cf. Cass. 18.4.2007, n. 9311, secondo cui compete al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali*



*predeterminati, avvengano entro un termine congruo, essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione; cfr. altresì Cass. sez. un. 9.3.2007, n. 5395).*

Nel quadro dei surriferiti insegnamenti si evidenzia quanto segue.

In primo luogo, che la ricorrente incidentale non ha, a rigore, censurato per vizio motivazionale il *dictum* della corte di merito, secondo cui la “valutazione dei fatti (...) può ritenersi ragionevolmente conclusa solo con l’acquisizione del nominativo del soggetto responsabile degli adempimenti” (*così decreto impugnato, pag. 8*).

In secondo luogo, che - evidentemente - per nulla può esser recepito l’assunto secondo cui il *dies a quo* del termine di cui all’art. 14 cit. “è quello in cui (...) ha trasmesso il Mod. 120 A in data 27/03/2007, cioè quando, seppure in ritardo, ha comunicato l’avvenuta variazione dell’assetto societario di Kerself s.p.a.” (*così ricorso incidentale, pag. 19*).

In terzo luogo, che è la medesima “Fiduciaria Valverde” che riferisce che alla richiesta della “Consob” datata 12.6.2007 e diretta ad acquisire conoscenza del nominativo del soggetto responsabile degli adempimenti, ha dato riscontro con sua risposta del 15.6.2007, sicché innegabilmente al dì - 9.9.2007 - della notificazione della contestazione il termine di novanta giorni di cui all’art. 14, 2° co., legge n. 689/1981 non era ancora decorso.

Infine, che non può di certo la controricorrente limitarsi *sic et simpliciter* a prospettare che “nel nostro caso non si tratta di un <accertamento> che abbisogna di istruttorie complesse (...) quindi (...) ben poteva e doveva Consob attivarsi tempestivamente (...) per formulare (...) specifica richiesta del nominativo responsabile ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 58” (*così ricorso incidentale, pag. 21*).

Non merita seguito analogamente il quarto motivo del ricorso incidentale.

In verità l’insegnamento n. 29411 del 28.12.2011, che fonda il buon esito del secondo motivo del ricorso principale, dà ragione simmetricamente dell’infondatezza del motivo in



disamina (cfr. altresì Cass. sez. lav. 26.1.2012, n. 1105, secondo cui, in tema di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all'art. 1 della legge n. 689/1981, comporta l'assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all'art. 2, 2° e 3° co., c.p., attesa la differenza qualitativa delle situazioni).

Del resto la Corte costituzionale ha spiegato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 2° co., della legge n. 689/1981, nella parte in cui non prevede che, se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscono sanzioni amministrative pecuniarie diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile (cfr. Corte cost. 24.4.2002, n. 140).

\*\*\*\*\*

In dipendenza dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale ed in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., c.p.c. l'enunciazione del principio di diritto può essere operata mercé mero riferimento alle massime desunte dagli insegnamenti - (ord.) 28.12.2011, n. 29411, e (sent. sez. lav.) 26.1.2012, n. 1105 - dapprima menzionati.

Il decreto dei 2.4/10.6.2009 della corte d'appello di Venezia va conseguentemente cassato limitatamente ed in relazione alla censura accolta.

Si dispone il rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Venezia, che si uniformerà al testé enunciato (*per relationem*) principio di diritto.



L'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale (*condizionato*) giustificano la condanna della controricorrente - ricorrente incidentale "Fiduciaria Valverde" s.r.l. al rimborso in favore della ricorrente "Consob" delle spese del grado di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte così provvede:

accoglie il secondo motivo del ricorso principale, in tal guisa assorbito il primo motivo del medesimo ricorso;

rigetta il ricorso incidentale condizionato;

cassa il decreto dei 2.4/10.6.2009 della corte d'appello di Venezia in relazione al motivo accolto;

rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Venezia;

condanna la controricorrente - ricorrente incidentale "Fiduciaria Valverde" s.r.l. a rimborsare alla ricorrente principale "Consob" le spese del grado di legittimità che si liquidano in euro 1.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di